

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 50 DEL 09 DICEMBRE 2024

INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
<i>Ok del Senato alla conversione del Decreto immigrazione</i>	<i>3</i>
<i>Patronato: al via le domande di prestazione con mandato digitale</i>	<i>3</i>
<i>Tessile e moda: al via le domande di integrazione salariale.....</i>	<i>3</i>
APPROFONDIMENTI	5
<i>Collegato Lavoro 2025: le principali modifiche legislative nel dettaglio</i>	<i>5</i>
<i>Rinnovato l'accordo per la raccolta del dato associativo e di quello elettorale</i>	<i>7</i>

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Ok del Senato alla conversione del Decreto immigrazione

Il Senato della Repubblica, nella seduta del 4 dicembre 2024, ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione definitiva del disegno di legge di conversione con modificazioni, del d-l n. 145 in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

Il testo non subisce modifiche rispetto a quello licenziato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 27 novembre 2024 che tra le novità prevede di riservare il 40% delle quote previste dal Decreto Flussi 2023-2025 relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e al settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria alle lavoratrici.

Sempre alle lavoratrici deve essere riservato il 40% delle 10.000 istanze riservate dal DL 145/2024 all'assistenza familiare e socio-sanitaria.

Qualora vi siano richieste in eccedenza rispetto a tali percentuali, queste concorreranno secondo le modalità ordinarie e, dunque, sulla base dell'ordine cronologico della presentazione delle rispettive domande. Tali modalità sono adottate, ove la quota di riserva sia solo parzialmente raggiunta, anche ai fini dell'assegnazione della restante parte, per la quale potranno concorrere tutti i lavoratori.

Per tutte le altre novità si rimanda alla notizia relativa all'[approvazione da parte della Camera dei deputati](#).

Patronato: al via le domande di prestazione con mandato digitale

L'INPS, con il messaggio n. 4066 del 3 dicembre 2024, ha reso noto che è conclusa la fase di sperimentazione della "Piattaforma intermediari per l'erogazione delle prestazioni individuali" prevista nel PNRR.

Pertanto, è ora possibile abilitare tutti gli operatori di patronato all'invio delle domande di prestazione con mandato di patrocinio digitale.

Tessile e moda: al via le domande di integrazione salariale

L'INPS, con la circolare n. 99 del 26 novembre 2024, ha illustrato i contenuti delle disposizioni in materia di integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, introdotte dall'art. 2 del D.L. 160/2024, per

fronteggiare la crisi del settore moda e, al contempo, ha fornito le relative istruzioni procedurali.

Come noto, il citato art. 2 del D.L. 160/2024 consente ai datori di lavoro, anche artigiani, appartenenti ai settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, di accedere a un trattamento di sostegno al reddito, comprensivo di contribuzione figurativa, per un periodo massimo di 9 settimane da collocarsi tra il 29 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024.

La nuova misura di sostegno al reddito si rivolge soltanto ai datori di lavoro che, oltre ad appartenere ai settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nonché conciario, sono in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

- a) sono classificati dall'INPS, ai sensi dell'art. 49 della L. 88/1989, nei settori Industria o Artigianato;
- b) svolgono le attività identificate dai codici ATECO 2007 riportati nell'Allegato n. 1 della circolare INPS 99/2024;
- c) hanno una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
- d) hanno già raggiunto, alla data di trasmissione dell'istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del D.lgs. 148/2015 (52 settimane nel biennio mobile, per i datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato (26 settimane nel biennio mobile, per FSBA), di cui all'art. 27 del medesimo decreto legislativo per l'accesso all'Assegno di integrazione salariale.

Si ricorda che, in entrambi i settori (datori di lavoro del settore industriale e FSBA), opera altresì il limite massimo di durata complessivo dei trattamenti di integrazione salariale (24/36 mesi nel quinquennio mobile) di cui all'art. 4 del citato D.lgs. 148/2015.

Le domande di integrazione salariale devono essere trasmesse all'INPS entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Qualora l'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa - che non può essere anteriore al 29 ottobre 2024 - si collochi tra la data di entrata in vigore del D.L. 160/2024 e il 3 dicembre 2024 (data di apertura della procedura per la trasmissione delle domande), i 15 giorni decorrono da tale ultima data.

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma "OMNIA IS".

APPROFONDIMENTI

Collegato Lavoro 2025: le principali modifiche legislative nel dettaglio

Il disegno di legge "Collegato Lavoro", in attesa di approvazione definitiva al Senato, propone modifiche significative alle normative esistenti. Ecco un'analisi tecnica delle principali novità che potrebbero entrare in vigore.

Liberalizzazione della somministrazione per lavoratori a tempo indeterminato

Modifica dell'art. 31 del d.lgs. n. 81/2015

Se approvato senza emendamenti rilevanti, il Collegato Lavoro introdurrà una deroga sostanziale al limite del 30% di lavoratori somministrati o a termine rispetto all'organico complessivo di dipendenti a tempo indeterminato presso un'azienda. I lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato da un'Agenzia per il lavoro verrebbero esclusi dal calcolo di tale limite.

In altre parole, le aziende potrebbero avvalersi di lavoratori somministrati assunti stabilmente dall'Agenzia senza alcun vincolo quantitativo, liberalizzando di fatto questa forma contrattuale. Tuttavia, i limiti percentuali continuerebbero ad applicarsi ai lavoratori somministrati con contratto a termine. Questa modifica intende favorire la stabilità dei contratti di somministrazione presso le agenzie, garantendo alle imprese maggiore flessibilità nella gestione del personale.

Modifiche agli incentivi per la contrattazione aziendale

Introduzione di agevolazioni fiscali per accordi di secondo livello

Il Collegato Lavoro prevede ulteriori incentivi per la contrattazione collettiva aziendale, con misure dedicate alle imprese che adottano accordi migliorativi rispetto ai contratti collettivi nazionali. In particolare:

- Le imprese che applicano contratti di secondo livello potrebbero beneficiare di un credito d'imposta per le voci retributive variabili, come premi di produttività e welfare aziendale.
- Viene incentivata la flessibilità nelle condizioni di lavoro, rendendo la contrattazione aziendale uno strumento preferenziale per adattare le norme generali alle esigenze specifiche delle imprese.

Rafforzamento delle tutele nei licenziamenti

Incremento delle indennità risarcitorie previste dal d.lgs. n. 23/2015

Una delle disposizioni più rilevanti riguarda l'aumento delle indennità risarcitorie in caso di licenziamento illegittimo. Il nuovo testo prevede un range risarcitorio compreso tra 12 e 36 mensilità, superando il limite massimo attuale. Questa modifica è stata progettata per aumentare la deterrenza contro i licenziamenti abusivi, rafforzando i diritti dei lavoratori e garantendo un livello di protezione maggiore.

Nuovi criteri per i contratti a termine

Aggiornamento delle causali e riduzione delle proroghe

Il disegno di legge introduce criteri più stringenti per l'utilizzo dei contratti a termine:

- Saranno definite nuove causali obbligatorie per il rinnovo di contratti superiori ai 12 mesi, con un focus sulla specificità delle esigenze produttive.
- Il numero massimo di proroghe applicabili a un contratto a termine verrà ridotto da cinque a tre.

L'obiettivo dichiarato è limitare l'abuso dei contratti temporanei, favorendo forme contrattuali più stabili.

Estensione degli ammortizzatori sociali

Ampliamento delle categorie beneficiarie

Il Collegato Lavoro interviene sull'attuale sistema di ammortizzatori sociali ampliando la platea dei destinatari:

- Vengono inclusi i lavoratori autonomi occasionali e le partite IVA con reddito inferiore a una determinata soglia.
- Si potenzia l'assegno di ricollocazione, rendendolo disponibile anche per i lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria.

Criticità e prospettive future

La proposta normativa ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, le associazioni datoriali vedono nella liberalizzazione della somministrazione uno strumento utile per migliorare la competitività. Dall'altro, i sindacati sollevano dubbi sull'effettiva tutela dei lavoratori somministrati e sull'eccessiva centralità attribuita alla contrattazione aziendale rispetto a quella nazionale.

Se approvato nella sua forma attuale, il Collegato Lavoro potrebbe ridisegnare radicalmente le dinamiche contrattuali, puntando su maggiore flessibilità per le imprese e nuove garanzie per i lavoratori. La sfida sarà bilanciare queste esigenze con un quadro normativo equo e sostenibile.

Rinnovato l'accordo per la raccolta del dato associativo e di quello elettorale

L'INPS, con la Circolare n. 100 del 27/11/2024, ha reso noto che è stata rinnovata, il 20 settembre u.s., la convenzione con Confindustria, CGIL, CISL e UIL con la quale viene affidato all'istituto previdenziale il servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del numero delle deleghe sindacali (dato associativo) e all'INPS, all'INL e agli Enti territoriali, per gli ambiti di rispettiva competenza, del servizio di raccolta dei consensi espressi a favore delle Organizzazioni sindacali (dato elettorale) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU).

La convenzione avrà validità fino al 31/12/2026.

Entrando nel dettaglio, in merito al dato associativo, l'INPS raccoglie dai datori di lavoro, tramite l'UniEMens, le informazioni relative al CCNL applicato, tra quelli rientranti nell'area di rappresentanza di Confindustria, e alle Organizzazioni sindacali cui aderiscono i lavoratori, tra quelle firmatarie o aderenti al T.U. sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.

Per effettuare l'adempimento propedeutico di registrazione i datori di lavoro, o gli intermediari autorizzati, mediante l'applicazione denominata "RASI" (Rappresentanza Sindacale), accessibile all'interno del "Cassetto previdenziale contribuente" seguendo il percorso "Telematizzazione" > "Crea istanze", trasmettono un'apposita comunicazione telematica finalizzata al rilascio di un codice di autorizzazione per la trasmissione mensile dei dati di rappresentanza mediante la denuncia contributiva Uniemens.

Una volta selezionata l'applicazione RASI, l'utente deve inserire una delle matricole associate al codice fiscale del datore di lavoro. L'applicazione mostra una finestra di dialogo contenente l'elenco delle matricole associate al codice fiscale. L'utente può selezionare le matricole che risultano collegate con delega.

Per agevolare sia i datori di lavoro che gli intermediari autorizzati, l'Allegato n. 2 della circolare INPS contiene accanto a ciascun codice contratto valido al fine della misurazione della rappresentatività sindacale (c.d. RASI) anche il relativo codice contratto alfanumerico CNEL.

Su indicazioni di Confindustria è stata effettuata una codifica (contenuta nell'Allegato n.3), anche delle Organizzazioni sindacali firmatarie del citato T.U. o aderenti al medesimo.

I sistemi informatici centrali attribuiscono ai datori di lavoro interessati il codice di autorizzazione "0R", avente il significato di "Azienda che conferisce i dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria - industria".

Ne consegue che su ciascuna matricola con il codice "0R" devono essere valorizzati i dati relativi alle deleghe sindacali dei lavoratori che fanno capo alla matricola stessa.

L'INPS ricorda che il dato associativo può essere trasmesso anche se nell'ambito del contratto applicato non esistano iscritti ad alcuna Organizzazione sindacale. In questo caso il datore di lavoro deve esporre in <CodFederazSindRS> il codice "F99999" e in <NumIscrittiRS> il valore "0".

Invece, in merito alla raccolta del dato elettorale, la circolare precisa che la misurazione della rappresentatività si basa anche sui voti ottenuti dalle Organizzazioni sindacali di categoria nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) che possono essere costituite nelle unità produttive con più di quindici dipendenti.

Viene evidenziato che il codice fiscale del datore di lavoro deve essere presente nell'anagrafe INPS dei datori di lavoro privati. Il campo "unità produttiva" deve consentire l'identificazione univoca dell'unità produttiva in cui si è svolta l'elezione (ad esempio, indirizzo, Comune, denominazione, ecc.).

Infine, l'INPS elabora il dato associativo nazionale, per ciascuna Organizzazione sindacale di categoria e per ciascun CCNL, sulla base del rapporto fra il numero degli iscritti all'Organizzazione sindacale e il numero complessivo degli iscritti alle Organizzazioni sindacali.

L'Istituto elabora il dato elettorale nazionale, per ciascuna Organizzazione sindacale di categoria e per ciascun CCNL, sulla base del rapporto fra il numero dei voti validi ottenuti nelle elezioni delle RSU in carica alla data del 10 dicembre dell'anno oggetto di rilevazione e il numero totale dei voti validamente espressi in tali elezioni.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it

0371 941332



www.lavorofacile.it



